

ACCERTAMENTO

Costi infragruppo deducibili in ragione dell'utilità economica

di Angelo Ginex

Sono **deducibili i costi pagati** da una società italiana alla **capogruppo estera** in forza di un contratto di ***cost sharing agreement*** che preveda una percentuale predeterminata di ripartizione degli stessi tra le varie società figlie del gruppo, qualora sia **possibile verificare** in termini quantitativi il **rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società** in termini di utilità economica. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza del 27 ottobre 2017 n. 25566**.

Il caso oggetto della sentenza in rassegna ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui **l'Amministrazione finanziaria disconosceva i costi relativi alla manutenzione di un noto portale web**, sostenuti dalla capogruppo estera e ripartiti tra le società figlie, tra cui quella italiana, in base ad una percentuale predeterminata, seppure variabile, in un ***cost sharing agreement***, che **la società italiana deduceva poiché grazie ad essi aveva potuto ospitare pubblicità e, quindi, conseguire gli utili dichiarati**.

La società italiana impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che **accoglieva il ricorso e annullava l'atto**. L'Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, **in accoglimento del gravame, confermava l'atto impositivo**. Pertanto, la società proponeva **ricorso per cassazione** e l'Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato innanzitutto come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, **il concetto di inerenza non richieda una correlazione diretta tra il costo ed uno specifico ricavo**, potendosi riconoscere tale nozione in una relazione tra il costo e, in termini più generali, l'attività dell'impresa, anche solo potenzialmente produttrice di ricavi o proventi imponibili.

Tuttavia, in caso di **rapporti infragruppo** - ha precisato la Corte di Cassazione - il **concetto di inerenza** deve essere contenuto entro confini di ragionevolezza e proporzionalità, non potendo essere disgiunto da quello di **coerenza ed utilità economica dei costi**.

Infatti, quando non si è in presenza di un accordo tra società indipendenti, ma tra capogruppo estera e società figlia, dove, in sostanza, l'allocazione dei costi finisce per determinare uno spostamento di ricchezza imponibile all'interno dello stesso gruppo, **è necessario dimostrare, ai fini della deducibilità, che la misura dei costi, nella sua interezza, sia funzionale al perseguitamento dell'utile**.

Proprio in tema di spese derivanti da *cost sharing agreements*, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, in epoca molto recente, che, ai fini della deducibilità, “**non è sufficiente allegare il cost sharing agreement, né che la spesa sia stata contabilizzata, ma il contribuente deve provare coerenza e utilità economica del costo**” (cfr., [Cass., sentenze nn. 11094/2017, 9466/2017 e 9560/2016](#)).

Pertanto, **i costi devono essere disconosciuti, quando, come nel caso di specie, manca la prova della riferibilità degli stessi, nella misura in cui essi sono stati determinati, alla utilità della società.**

Da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che questo non significa trasformare l'**ipotetica antieconomicità** dell'attività di impresa, come conseguenza di costi sproporzionati, nel presupposto di una norma impositiva, ma non può neppure sostenersi che, in particolare nei rapporti infragruppo, il **concepto di congruità** del costo sia del tutto estraneo all'analisi sulla sua **deducibilità**. In questo senso, la non congruità o l'antieconomicità di un costo può essere una spia della **non inerenza** dello stesso.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dalla società contribuente con condanna al pagamento delle spese processuali.

Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING E LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)